

Comunicazioni

Visibilità: Pubblico
Numero: 304
Data: 27/07/2006
Tipo: BNI
Titolo: procedura BNI
Testo: In relazione ai quesiti in materia di gestione della BNI posti da numerose Casse Edili, la scrivente comunica quanto segue.

Nei casi di assenza della denuncia mensile e del relativo versamento le Casse Edili dovranno rispettare la seguente procedura:

1. segnalare l'impresa come irregolare alla BNI;
2. avviare contestualmente la procedura di accertamento in merito alla mancata presentazione della denuncia invitando l'impresa a chiarire la propria posizione entro un periodo massimo di 15 giorni;
3. nel caso in cui sia accertato l'obbligo dell'impresa alla presentazione della denuncia per il periodo in esame, segnalare l'impresa alla BNI come regolarizzata dalla data di effettivo versamento dei contributi inerenti la denuncia stessa;
4. nel caso in cui, invece, nel periodo di riferimento l'impresa non abbia svolto alcuna attività produttiva nel territorio di competenza della Cassa, acquisire una dichiarazione dell'impresa relativa alla sospensione o cessazione di attività;
5. nel caso di presentazione della dichiarazione citata al punto precedente entro il termine di 15 giorni indicato nel punto 2, rettificare la posizione di irregolarità dell'impresa attraverso la procedura della correzione d'errore prevista dalla BNI;
6. nel caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine previsto, segnalare l'impresa alla BNI come regolarizzata dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Si rileva, inoltre, che quanto previsto al punto 5 non riguarda un errore imputabile alla Cassa Edile ma unicamente al mancato rispetto da parte dell'impresa dell'obbligo di segnalare la sospensione o la cessazione della propria attività.

Si ribadisce, infine, che, nei casi di effettuazione di un versamento contributivo senza presentazione della relativa denuncia mensile, la posizione dell'impresa rimarrà irregolare sulla BNI fino al momento della presentazione della denuncia stessa; l'assenza di quest'ultima, infatti, impedisce alla Cassa Edile di acquisire nella propria contabilità somme non imputabili ai singoli lavoratori e non distinte per le tipologie contrattualmente previste (accantonamenti, contributi, ecc.).

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente

Massimo Trinci

Il Presidente

Pierandrea Aggujaro

Creato da: fazzi **il:** 04/08/2006 10.42.26